

2. Per il calcolo del contributo relativo alle tratte marittime che toccano porti comunitari, viene presa in considerazione la distanza chilometrica stradale corrispondente fino al confine nazionale.

3. Con successivi provvedimenti, potranno essere apportate integrazioni e modificazioni al presente decreto e verranno dettate le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, relativi alle modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo in caso di mancato mantenimento dei volumi di traffico, alla fissazione degli importi massimi dei contributi per ognuna delle tratte marittime interessate ed al riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1600 viaggi annui per ciascuna tratta.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO I

CATANIA	CIVITAVECCHIA
CATANIA	GENOVA
CATANIA	LIVORNO
CATANIA	NAPOLI
CATANIA	RAVENNA
CATANIA	VENEZIA
CIVITAVECCHIA	BARCELLONA
CIVITAVECCHIA	TARRAGONA
CIVITAVECCHIA	TOLONE
CIVITAVECCHIA	PALERMO
GENOVA	ALGECIRAS
GENOVA	BARCELLONA
GENOVA	NAPOLI
GENOVA	PALERMO
GENOVA	TERMINI IMERESE
GENOVA	PALERMO
LIVORNO	TARRAGONA
LIVORNO	VALENCIA
LIVORNO	PALERMO
LIVORNO	TRAPANI
MESSINA	SALERNO
NAPOLI	MILAZZO
NAPOLI	PALERMO
NAPOLI	PALERMO
NAPOLI	TERMINI IMERESE
PALERMO	VALENCIA
PALERMO	SALERNO
SALERNO	TARRAGONA
SALERNO	VALENCIA
TRAPANI	FORMIA